


Comune di Cimolais



PRGC
Piano Regolatore Generale Comunale
VARIANTE N. 18

**2. RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 9, LETTERA B)
DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2015**



arch. Massimo Augusto Redigonda
Viale Marconi, 38 - Pordenone

novembre 2016

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 9, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2015.

Il quadro progettuale, rappresentato da obiettivi e strategie, fabbisogni, aggiornamenti modifiche e integrazioni, è stato studiato e programmaticamente mantenuto ai fini procedurali entro le soglie determinate dalla legislazione e normativa vigente per una **“variante di livello comunale”** ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2015 *“Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo”*.

E ogni *“variante di livello comunale”*, ai sensi del comma 9, dell'art. 8 di tale legge deve farsi carico di **recepire «con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni, le prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate, nonché tutte le disposizioni vigenti che disciplinano la formazione degli strumenti urbanistici in via ordinaria»** e deve contenere altresì: **«una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della redazione dello strumento urbanistico e asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, dei limiti di soglia di cui all'articolo 4 e delle modalità operative di cui all'articolo 5»** (comma 9, lettera b), dell'art. 8).

Di seguito la presente relazione si occupa, pertanto, di analizzare la Variante n. 18 al PRGC rispetto a ciascuno di questi punti.

1) COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA.

La legge regionale n. 5/2007 fa riferimento al “Piano territoriale regionale” (PTR) e, quindi, questo avrebbe dovuto essere il piano urbanistico sovraordinato di riferimento. In realtà il PTR non è mai entrato in vigore e anche il successivo “Piano di governo del territorio (PGT), che lo ha sostituito, non è mai diventato esecutivo. Infatti con la legge regionale n. 15/2014 la sua esecutività è stata ancora una volta posticipata, stabilendo che entrerà in vigore solo «il dodicesimo mese a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Piano paesaggistico regionale», piano, quest’ultimo, ancora in itinere. Attualmente, quindi, **la conformità alla pianificazione sovraordinata va riferita allo strumento di pianificazione regionale tuttora vigente, ovvero ancora al “Piano urbanistico regionale generale” (PURG), al quale il PRGC è già adeguato.** Essendo il Piano già adeguato al PURG, resta a questa relazione solo di verificare la conformità delle modifiche introdotte dalla Variante.

Le modifiche che riguardano l’**aggiornamento della cartografia informatizzata** del PRGC non hanno nessun effetto per quanto riguarda le potenzialità delle aree e non introducono concretamente modifiche se non nell’elaborato grafico. Di conseguenza le stesse possono venire tralasciate per quanto riguarda questa analisi di coerenza.

Un ulteriore importante punto ha riguardato la modifica dei limiti della zona “**Parco Dolomiti friulane**” sulla base del nuovo perimetro di parco individuato dal “**Piano di conservazione e sviluppo (PCS) del Parco naturale regionale delle Dolomiti friulane**”, con la conseguente ridefinizione urbanistica delle aree escluse. In questo caso per il perimetro della zona urbanistica di PRGC corrispondente al Parco naturale regionale delle Dolomiti friulane il Comune non ha effettuato nessuna scelta discrezionale. Si è limitato a prendere atto di un documento di livello superiore, che si è limitato a riportare, per coerenza, negli elaborati del proprio strumento urbanistico. Di conseguenza questa parte viene data come sicuramente coerente con il “Piano urbanistico regionale generale” (PURG). Per quanto riguarda poi la ridefinizione urbanistica delle aree escluse, essa è avvenuta principalmente riprendendo i perimetri delle zone urbanistiche della Variante generale al PRGC del 1999, strumento che era adeguato al PURG. Quindi tali modifiche sono anch’esse sicuramente coerenti con il PURG. Per le parti che non erano invece presenti nella zonizzazione

originaria, perché ricadevano all'interno del parco, si è proceduto riconoscendo l'esistente alla luce delle definizioni delle zone omogenee contenute nelle norme del Piano regionale, che informano le corrispondenti zone del Piano comunale.

Per quanto riguarda gli **aggiustamenti normativi che interessano la zona omogenea "G.0 - attrezzature turistiche del Parco e dell'area del recinto faunistico"**, essi non modificano in alcun modo la destinazione della zona, che rimane quella originaria, coerente con il PURG. L'inserimento della possibilità di realizzare al suo interno un impianto di distribuzione carburante dipende dalla presenza al suo interno di una vasta fascia di rispetto stradale, dove per legge tali impianti sono comunque realizzabili. La Variante si limita a fare in modo che ciò debba avvenire tenendo conto delle caratteristiche precipue della zona e del contesto paesaggistico-ambientale in cui è inserita. Anche in merito all'incremento dell'indice fondiario si deve notare che questa è una zona "G.0", ovvero una sottozona "G" sulla falsariga delle sottozone "G" normate dal PURG, che non trova però al suo interno una specifica definizione. Di conseguenza nel PURG non si trovano per la stessa specifici parametri edificatori da rispettare, ma solo indicazioni generiche sulle sue caratteristiche.

L'unica modifica che riguarda l'urbano e consiste nell'inserimento di una **strada di progetto a San Floriano**, con reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, più che al PURG, per la sua verifica deve fare riferimento al decreto di "Revisione degli standard urbanistici regionali" del 1995, di cui si tratterà in seguito.

Non risulta inoltre necessario verificare le modifiche introdotte dalla Variante in esame rispetto ad **altri piani sovraordinati** ("Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica", "Piano energetico regionale", ...), in quanto non vengono introdotte nuove previsioni infrastrutturali di livello territoriale, né vengono inserite modifiche rilevanti in qualche settore.

2) COERENZA CON LE NORMATIVE SOVRAORDINATE.

Trattandosi di variante al PRGC e non essendo il “Piano di governo del territorio (sostituito del PTR) ancora esecutivo, la **legge regionale n. 5/2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”** si applica nelle sue norme transitorie, nello specifico con l’art. 63 bis (*Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti fino all’entrata in vigore del PTR*). Al comma 1 di tale articolo si stabilisce che: «La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti (Piani Regolatori Generali Comunali), che non rientrano nelle fattispecie di cui all’articolo 63 e al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (*Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo*), è soggetta ai contenuti e alle procedure stabiliti dal presente articolo». Dunque, l’art. 63 bis va applicato ad esclusione. L’art. 63 si riferisce esclusivamente a strumenti urbanistici già adottati o per i quali fossero già state deliberate le direttive alla data di entrata in vigore della legge. Resta, quindi, da **esaminare se la Variante rientra nelle fattispecie di cui al capo II della legge regionale n. 21/2015.**

Il capo II della legge regionale n. 21/2015 contiene misure di semplificazione in materia di pianificazione urbanistica comunale. Per prima cosa è importante ricordare che, con il comma 2 dell’art. 25, sono state **rese inefficaci le relazioni con l’indicazione motivata dei limiti di flessibilità** allegate agli strumenti urbanistici comunali vigenti. Di conseguenza non è più necessario controllare se le modifiche introdotte con una variante urbanistica soddisfino i requisiti ivi prescritti. Contemporaneamente all’art. 2 si definiscono le nuove **“Varianti di livello comunale”**:

«1. Sono di livello comunale e non coinvolgono il livello regionale di pianificazione le varianti agli strumenti urbanistici:

a) **dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, che si identificano nelle condizioni di cui all’articolo 3, osservano i limiti di soglia di cui all’articolo 4 e rispettano le modalità operative di cui all’articolo 5;**

b) non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, (...)».

Il PRGC di Cimolais è dotato della rappresentazione schematica delle strategie di piano, in quanto la sua Variante generale del 1999 aveva a suo tempo provveduto ad adeguare lo strumento urbanistico alla legge regionale n. 52/1991 e s.m.i.. Si tratta, quindi, di appurare

il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3, dei limiti di soglia di cui all'articolo 4 e delle modalità operative di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 21/2015. Per l'importanza che riveste tale verifica, a ciò viene dedicato l'intero punto 4) di questa relazione, a cui si rimanda. Ai fini della trattazione dell'argomento della coerenza con le normative sovraordinate, si riporta anche qui il risultato a cui si giunge, ovvero che si tratta di una "Variante di livello comunale".

Un'altra disposizione di legge a cui la Variante si deve attenere è costituita dal Decreto del presidente della Giunta regionale n. 0126/Pres del 20.04.1995 "**Revisione degli standard urbanistici regionali**". Il decreto riguarda la verifica sia della capacità insediativa teorica, che degli standard per servizi e attrezzature collettive e, quindi, richiede due distinte verifiche. Per quanto riguarda la capacità insediativa teorica, il dimensionamento del vigente PRGC è stato effettuato dalla sua Variante generale ed è stato confermato dalla sua Variante n. 13 di reiterazione vincoli. La Variante constata una sostanziale stabilizzazione della popolazione residente da quando sono stati fatti i calcoli della capacità insediativa teorica residenziale massima ad oggi. Nell'elaborato n. 15 "C.I.R.T.M. e standard urbanistici", il PRGC vigente riporta il dato relativo alla popolazione residente nel Comune di Cimolais al dicembre 1996 (485 persone) e, in proposito, afferma che: «L'andamento demografico degli ultimi vent'anni ha evidenziato una costante perdita di popolazione. Un dato negativo che si è stabilizzato solamente negli ultimi anni con lieve aumento nell'anno 1997» ("C.I.R.T.M. e standard urbanistici", pag. 2). Questi dati sono stati confermati dalla sua adozione ad oggi, tanto è vero che al 31.12.2016 la popolazione era pari a 397 residenti. A fronte di questi numeri avrebbe davvero poco senso effettuare complicate analisi statistiche, che non sarebbero comunque attendibili, date appunto le dimensioni degli scostamenti attendibili.

Per quanto riguarda le previsioni relative alla capacità insediativa residenziale teorica massima, si ricorda come, in quanto Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti residenti alla data di adozione dello strumento urbanistico, il calcolo è stato effettuato solo relativamente alle aree di espansione (zona omogenea "C"), mentre per le aree edificate ed urbanizzate (zone omogenee "A" e "B") è stata assunta una capacità insediativa pari alla popolazione residente. Dopo l'adozione del Piano, da alcuni dati informali forniti dal Comune risulta come nelle zone omogenee "A" e "B" abbiano concretamente avuto luogo

una serie di interventi edificatori, che hanno portato alla realizzazione di una discreta quota dei volumi residenziali aggiuntivi previsti. Rispetto al PRGC, però, sarebbe stato realizzato, in rapporto, un numero inferiore di stanze aggiuntive e l'indice di affollamento sarebbe diminuito. Per questo si può assumere che il dimensionamento del Piano sia tuttora valido e non si ritiene necessario intervenire sulle previsioni relative alla capacità insediativa residenziale teorica massima. Questo equivale a confermare le superfici destinate ad ambiti di espansione residenziale, calcolate al suo interno come percentuale delle aree edificate ed urbanizzate, in base all'art. 3, comma 2, punto e, del Decreto regionale sulla revisione degli standard urbanistici del 1995.

La presente Variante non introduce modifiche sul dimensionamento del Piano, visto che anche la supposta riduzione di "Zona B.2" a San Floriano legata all'introduzione della strada di progetto non fa altro che riprendere il disegno zonizzativo originario. In pratica la strada c'era già proprio di quando sono stati fatti questi calcoli e le necessarie verifiche. Considerato che con la Variante generale al PRGC era stato verificato il corretto rapporto tra dimensionamento del Piano e standard urbanistici previsti e con la n. 13 di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio l'operazione era stata ripetuta con risultato favorevole, date le modeste modifiche apportate da questo strumento urbanistico (oltretutto in calo) non si ritiene necessario procedere ulteriormente nella verifica della capacità insediativa, che si ritiene così rispettata.

Collegate sempre al decreto di *"Revisione degli standard urbanistici regionali"*, nella Variante n. 18 vengono anche introdotte modifiche relativamente a tre "Zone per servizi e attrezzature collettive" di nuova individuazione. Vengono infatti riconosciuti la "Casa alpina mons. Paulini" e impianti dell'acquedotto quali la vasca di filtrazione e il serbatoio lì dell'ex fornace, che prima si trovavano all'interno del perimetro del Parco. Si tratta comunque sempre e solo di un riconoscimento di strutture già esistenti e già di proprietà pubblica. Inoltre, per i "Servizi tecnologici" il loro riconoscimento o eliminazione o ampliamento non ha rilevanza ai sensi del decreto di *"Revisione degli standard urbanistici regionali"*, in quanto lo stesso non ha fissato rapporti standard di aree da riservare a tale scopo. Anche il riconoscimento della "Casa alpina" è ininfluenza rispetto alla dotazione di aree per il culto, la vita associativa e la cultura. Infatti si tratta di un'attrezzatura "di interesse sovracomunale" e, in quanto tale, la sua superficie non rientra nel computo di verifica degli standard. Pertanto, la Variante in esame non modifica la dotazione di aree a standard

per nessuna categoria di servizi e attrezzature collettive. In quanto strumento di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, si limita a riproporre e confermare quanto previsto dal PRGC vigente.

Nel suo complesso e nelle sue singole parti, la Variante n. 18 al PRGC rispetta, quindi, le prescrizioni contenute nel Decreto del presidente della Giunta regionale n. 0126/Pres del 20.04.1995 *“Revisione degli standard urbanistici regionali”*.

3) COERENZA CON ALTRE DISPOSIZIONI VIGENTI CHE DISCIPLINANO LA FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI IN VIA ORDINARIA.

Con riferimento a questo punto, si precisa che lo stesso è stato già trattato nel capitolo “Ambiti vincolati e pareri propedeutici” dell’elaborato n. 1 “Relazione illustrativa” di Variante, a cui si rimanda integralmente.

Rispetto a quanto lì descritto resta in questo ambito da esaminare un ultimo argomento. L’individuazione da parte dello strumento urbanistico in esame di nuove particelle catastali destinate a viabilità di progetto a San Floriano, infatti, introduce la necessità di valutare la Variante anche relativamente al **Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”**. Il testo unico sugli espropri al comma 1 dell’art. 11 stabilisce che va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale al proprietario di un bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio:

- a) «nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica»;
- b) «nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1», ovvero qualora il vincolo derivi da atti diversi dai piani urbanistici generali.

Apparentemente il caso della strada a San Floriano rientra proprio nel primo caso, In realtà assieme la Variante sta portando avanti **la reiterazione di tutti i vincoli preordinati all’esproprio nel Comune**. Sulla base di quanto fin qui esposto, si è quindi appurato che per la Variante n. 18 al PRGC non è necessario avviare la procedura di avviso dell'avvio del procedimento di cui al comma 1 dell’art. 11 del Testo unico a ciascun singolo proprietario almeno 20 giorni prima.

Vale, però, quanto stabilito nel comma successivo: «**Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio** dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo», con tempestivo **avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione**, nonché mediante **affissione di manifesti**.

4) RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, DEI LIMITI DI SOGLIA DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E DELLE MODALITÀ OPERATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2015.

Possiamo, quindi, passare al controllo del rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3, dei limiti di soglia di cui all'articolo 4 e delle modalità operative di cui all'articolo 5:

– **Verifica condizioni previste dall'articolo 3.**

Sono “Varianti di livello comunale” le varianti che, nell'osservanza dei limiti di soglia di cui all'articolo 4 e nel rispetto delle modalità operative di cui all'articolo 5, si identificano in una delle seguenti condizioni:

- «a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;
- b) (...);
- c) prevedono l'interscambio tra le indicazioni dei piani struttura e le previsioni degli assetti azzonativi degli strumenti urbanistici comunali, qualora non si modifichi la rappresentazione del piano struttura, non si incrementi l'entità dei carichi insediativi e si trasformino le zone omogenee da stralciare, in zona agricola di tipo E come definita dal Piano urbanistico regionale generale approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 settembre 1978, n. 0826 /Pres. (Approvazione del Piano urbanistico regionale generale), di seguito denominato PURG;
- d) modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali».

Le modifiche zonizzative conseguenti all'introduzione del nuovo perimetro del Parco naturale regionale delle Dolomiti friulane avvengono senza modificare la rappresentazione del piano struttura e senza incrementare i carichi insediativi, considerato che si trasformano le zone omogenee stralciate dal Parco in zona agricola di tipo “E” come definita dal PURG. Quelle legate all'introduzione della strada di

progetto a San Floriano, invece, ampliano la viabilità già zonizzata con il nuovo pezzo, riducendo la zona "B2". Viste le caratteristiche delle due zone omogenee (zona omogenea residenziale e strada a servizio dell'insediamento abitativo) si rispettano necessariamente gli obiettivi e le strategie indicati per ciascun ambito nei rispettivi paragrafi dell'elaborato "Documento programma" del PRGC.

Le modifiche zonizzative rispettano, perciò, le condizioni previste alternativamente al punto a) o al successivo c) del comma 1 dell'art.3 della legge regionale n. 21/2015.

Tutte le modifiche normative, a loro volta, modificano solo norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti. Infatti si interviene modificando, stralciando o inserendo parole e frasi in articoli già esistenti. E limitandosi a inserire specificazioni, prescrizioni particolari e simili, vengono rispettati anche i carichi insediativi, gli obiettivi e le strategie, nonché i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, ovvero i limiti stabiliti dall'articolo 7, comma 1, lettera f). Tutte queste modifiche rispettano, perciò, le condizioni previste al punto d) del comma 1 dell'art.3 della legge regionale n. 21/2015.

– **Verifica limiti di soglia di cui all'articolo 4.**

L'art. 4 prescrive i seguenti limiti di soglia per le modifiche zonizzative:

- «a) (...);
- b) adattamento delle superfici delle zone forestali e delle zone omogenee di tutela ambientale di tipo F definite dal PURG, come pure degli ambiti destinati a SIC, ZSC, ZPS, parchi o riserve regionali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA), aree di reperimento, parchi comunali o intercomunali previsti nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, fermo restando che l'adattamento non può discostarsi dalla delimitazione d'ambito prevista dalla normativa di riferimento;
- c) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi e attrezzature collettive, come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti

urbanistici comunali, ferma restando la possibilità di riduzione totale o parziale delle relative funzioni qualora si rispettino gli standard minimi previsti per ogni categoria di servizio nel decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres. (Revisione degli standard urbanistici regionali), e le aree rimanenti rispettino i caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zone omogenee;

- d) (...);
- e) ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, purché prioritariamente comprese all'interno delle aree urbanizzate così come rappresentate nella planimetria allegata agli strumenti stessi, ferma restando la possibilità di riduzione, parziale o totale, delle relative funzioni qualora le aree rimanenti rispettino i caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zone omogenee;
- f) (...);
- g) (...);
- h) ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni;
- i) (...);
- j) (...).

Al limite previsto dal punto b) «adattamento delle superfici delle zone forestali (...), come pure degli ambiti destinati a (...) parchi o riserve regionali (...)» previsti nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, fermo restando che l'adattamento non può discostarsi dalla delimitazione d'ambito prevista dalla normativa di riferimento» sono riconducibili tutte le modifiche connesse all'adeguamento della zona di PRGC "Parco Dolomiti friulane" al nuovo perimetro di parco individuato dal "Piano di conservazione e sviluppo (PCS) del Parco naturale regionale delle Dolomiti friulane". Tali modifiche possono essere ascritte anche al

limite previsto dal punto h), che consente l'«ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG».

Al limite previsto dal punto c), che consente di intervenire alle zone omogenee destinate a servizi e attrezzature collettive «per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario», è riconducibile il riconoscimento delle tre nuove zone per attrezzature e servizi esistenti, che precedentemente non erano zonizzate solo perché risultavano all'interno del perimetro del parco.

Al limite previsto dal punto e) relativo alle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, che consente «la possibilità di riduzione, parziale o totale, delle relative funzioni qualora le aree rimanenti rispettino i caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zone omogenee» è riconducibile la modifica connessa all'introduzione della strada di progetto a san Floriano.

Il punto di Variante relativo alla zona omogenea "G.0 - attrezzature turistiche del Parco e dell'area del recinto faunistico" non viene interessato da questa verifica in quanto si tratta di modifiche normative e non zonizzative.

– **Verifica modalità operative di cui all'articolo 5.**

L'art. 5 stabilisce le modalità operative da seguire per le varianti che utilizzano alcune specifiche modalità previste negli articoli precedenti. Il comma 2 va usato per le varianti di trasferimento dal piano struttura alla zonizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quelle inerenti le zone omogenee di tipo C, I, L2, M2, N2 e O di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f). Ma questo strumento urbanistico non ha riguardato quei punti. Il comma 3 concerne la dimostrazione della possibilità di individuare nuove zone B di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e). In questa Variante, invece, la lettera e) è stata usata nella direzione della riduzione delle zone residenziali. Quindi, di nuovo, le modalità descritte sono per noi ininfluenti.

Avendo verificato che tutti i punti di modifica previsti rispettano le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 21/2015, si può dichiarare che la Variante n. 18 al PRGC costituisce "variante di livello comunale" ai sensi del Capo II della legge regionale

n. 21/2015 *“Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo”.*

La sua adozione e successiva approvazione devono, pertanto, seguire le **procedure previste dall’art. 8 della legge regionale n. 21/2015. E questa relazione**, sottoscritta dal progettista incaricato della redazione dello strumento urbanistico, che dimostra il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, dei limiti di soglia di cui all'articolo 4 e delle modalità operative di cui all'articolo 5, **viene accompagnata dalla asseverazione da parte del responsabile del procedimento**, richiesta ai sensi del comma 9, lettera b), dell’art. 8 della legge regionale n. 21/2015.

ASSEVERAZIONE

Alla presente relazione è allegata, per farne parte costituente, la seguente asseverazione:

- Asseverazione ai sensi dell'art. 8, comma 9, lettera b) della legge regionale n. 21/2015.

VARIANTE N. 18 AL PRGC DEL COMUNE DI CIMOLAIS

ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 9, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2015.

Visto l'art. 8, comma 9, lettera b), della legge regionale n. 21/2015 e s.m.i.;

Visti l'art. 3 (*Condizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano ovvero di piano struttura*), l'art. 4 (*Limiti di soglia per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura*) e l'art. 5 (*Modalità operative per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura*) della legge regionale n. 21/2015 e s.m.i.;

Visti gli elaborati della Variante n. 18 al PRGC del Comune di Cimolais, redatti dal progettista incaricato, arch. Massimo Augusto Redigonda;

Valutati, in particolare, i contenuti del suo elaborato n. 2 "*Relazione ai sensi dell'art. 8, comma 9, lettera b) della legge regionale n. 21/2015*", sottoscritto dal progettista incaricato della redazione dello strumento urbanistico, arch. Massimo Augusto Redigonda;

SI ASSEVERA

che la Variante n. 18 al PRGC del Comune di Cimolais, di revisione dello strumento urbanistico, rispetta i limiti di cui al comma 9, lettera b), dell'art. 8 della legge regionale n. 21/2015 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
